



Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Registro delibere di Consiglio N. 16

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2026 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

L'anno 2026 il giorno 10 del mese di LUGLIO alle ore 16:30 , presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

		Presente/Assente
Del Frate Pietro	Sindaco	Presente
Taverna Caterina	Vice Sindaco	Presente
Salvador Daniele	Componente del Consiglio	Presente
Serato Sara	Componente del Consiglio	Presente
Cristin Alessio	Componente del Consiglio	Presente
Pizzin Michela	Componente del Consiglio	Presente
Xodo Antonella	Componente del Consiglio	Presente
Zanon Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Vianello Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Bolzan Giuseppe	Componente del Consiglio	Presente
Buoncrisiano Rosa	Componente del Consiglio	Presente
Vocchini Massimo	Componente del Consiglio	Assente
Nali Camilla	Componente del Consiglio	Assente
Dreossi Arianna	Componente del Consiglio	Assente
Tuniz Eleonora	Componente del Consiglio	Presente
Bertoldi Enzo	Componente del Consiglio	Presente
Fabris Mauro	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Segretario dott. Bortolan Simone.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Del Frate Pietro nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 57. in data 29/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 29/12/2025, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028, secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011;

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario:

- ❑ deliberazione di Consiglio comunale n. 03 in data 13/03/2026, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "1 VARIAZIONE BILANCIO PREVISIONE 2026/2028";
- ❑ deliberazione di Consiglio comunale n. 08 in data 24/04/2026, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "2 VARIAZIONE BILANCIO PREVISIONE 2026/2028";
- ❑ deliberazione della Giunta comunale N. 64 DEL 13/05/2026 adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "3 VARIAZIONE BILANCIO PREVISIONE 2026/2028 - Urgente", e ratificata con deliberazione di Consiglio comunale di data odierna

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 07 in data 29/04/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2025, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione *positivo* pari a € 7.722.074,34;

DATO ATTO che il predetto rendiconto ha evidenziato un risultato di amministrazione così composto:

- Parte accantonata € 1.607.066,04
- Parte vincolata € 4.091.832,39
- Parte destinata agli investimenti € 442.696,57
- Parte disponibile € 1.580.479,34

Richiamata inoltre la propria deliberazione di data odierna, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato l'assestamento generale di bilancio per l'esercizio in corso;

Visto l'art. 193, c. 2, D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:

"2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo."

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: *"lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno"*, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio in corso;

Vista la nota con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;

Tenuto conto che i responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'assenza di debiti fuori bilancio;

Constatato inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, garantendo il pareggio di bilancio, alla luce anche delle variazioni apportate con la deliberazione di assestamento generale di bilancio approvata con proprio di data odierna;

Rilevato inoltre che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario;

Rilevato che anche per quanto riguarda la gestione dei residui si evidenzia un generale equilibrio;

Tenuto conto, infine, che la **gestione di cassa** si trova in equilibrio in quanto:

- ☐ il fondo cassa alla data del 01/07/2026 ammonta a € 8.717.274,43;
- ☐ non si registrano utilizzi delle entrate a specifica destinazione né dell'anticipazione di tesoreria;
- ☐ gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- ☐ risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 40.000;

Considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio comunale 2026;

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;

Visto, inoltre, l'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone:

“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.

Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio di bilancio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;

Preso atto, inoltre, che l'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: *“821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*

Rilevato che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D. Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento;

Rilevato che, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: *“(…) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio”;*

Determinato come segue l'equilibrio di bilancio – w2, con i dati disponibili alla data della presente verifica, il cui prospetto si riporta solo a fini conoscitivi, come poc'anzi ricordato:

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	3.485.859,61
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2026 (+)	392.092,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	899.547,00

d) Equilibrio di bilancio w2 (d=a-b-c)	2.194.220,61€
dove:	
- la voce a) è l'equilibrio finale (w1); - la voce b) corrisponde al totale della colonna c) dell'allegato a/1 "<i>Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione</i>", al netto dell'importo relativo all'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, se questo è stato considerato ai fini della determinazione di w1; - la voce c) corrisponde all'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "<i>Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione</i>";	

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano e proclamata dal Sindaco: presenti n.14, voti favorevoli n. 11, astenuti n. 3 (Bertoldi, Tuniz, Fabris), contrari n. 0;

DELIBERA

di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue:

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di accertare ai sensi dell'art. 193, D.lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché l'adequatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
- 3) di dare atto che:
 - non sono stati segnalati debiti fuori bilancio e/o passività potenziali di cui all'art. 194 del D.lgs. n. 267/2000;
 - le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono coerenti con l'andamento della gestione e non necessitano di variazioni, tenuto conto delle variazioni già apportate al bilancio di previsione con precedenti atti e con l'atto di assestamento di data odierna;
 - dalle operazioni di verifica effettuata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per la parte relativa agli organismi gestionali esterni, non sono emerse situazioni di criticità che posso comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente.

- 4) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2026 ai sensi dell'art. 193, c. 2, ultimo periodo, D.lgs. n. 267/2000;
- 5) di dare atto che l'Ufficio proponente provvederà a dare esecuzione a tutti i successivi adempimenti conseguenti al presente atto, compresa ogni comunicazione connessa o discendente dal presente;
- 6) di dare atto che il PO responsabile del servizio, provvederà, a sua cura, all'adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto previsti dal D.Lgs 33/2013 nonché dal Piano anticorruzione adottato dall'Ente;
- 7) di dare atto, ai sensi del combinato disposto dall'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dalla Legge n. 213/2012 e dall'art.5 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 05.03.2013, che il presente provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti di regolarità tecnica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Infine, stante l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:

presenti n.14, voti favorevoli n. 11, astenuti n. 3 (Bertoldi, Tuniz, Fabris), contrari n. 0;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 nonché ai sensi art. 1, c. 19 della LR 21/2003.

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2025 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 01/07/2026

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2025 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 01/07/2026

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
f.to Del Frate Pietro

Il Segretario
f.to Bortolan Simone

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 15/07/2026 al 29/07/2026 per quindici giorni consecutivi.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 15/07/2026

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mariacristina Pozza

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/07/2026, poiché dichiarata immediatamente esecutiva.

Li 10/07/2026

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Mariacristina Pozza

Copia conforme all'originale.

Li 15/07/2026

Il Responsabile del Procedimento
Mariacristina Pozza

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: POZZA MARIACRISTINA

CODICE FISCALE: PZZMCR69A50G914X

DATA FIRMA: 13/07/2026 14:33:17

IMPRONTA: 6343D12B190226126945817D8F1A1B7790DE5117ED0A12F887CB6397FCAEF908
90DE5117ED0A12F887CB6397FCAEF9082FDC8D1F79E47F62BD809D4A8AE428B1
2FDC8D1F79E47F62BD809D4A8AE428B164B69347F8556A888D8667A816C28438
64B69347F8556A888D8667A816C28438543A6F0063DEC685767E8C7FE271682A

Comune di San Giorgio di Nogaro

PROVINCIA DI UDINE

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

Salvaguardia degli equilibri e presa d'atto assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2026 (artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 e del rendiconto 2025

Il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 58 in data 29/12/2025.

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 il Consiglio comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- Deliberazione di CC n° 3 del 13/03/2026
- Deliberazione di CC n° 8 del 29/04/2026
- Deliberazione di GC N° 64 del 13/05/2026 da ratificare entro 60 gg nella seduta del 10/07/2026
- Deliberazione di CC di assestamento generale da approvare nella seduta del 10/07/2026

Variazioni adottate dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L.:

Determinazione n. 19 del 11/02/2026

Determinazione n. 87 del 18/06/2026

Determinazione n. 90 del 25/06/2026

Variazioni adottate dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera c), T.U.E.L.:

Determinazione n. 11 del 04/02/2026

Determinazione n. 18 del 11/02/2026

Determinazione n. 71 del 12/05/2026

Determinazione n. 80 del 10/06/2026

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2026 non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva.

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni alle dotazioni di cassa di sua competenza ai sensi dell'art. 175, c. 5-bis, lett. d), TUEL:

- Deliberazione n° 1 del 14/01/2026
- Deliberazione n° 40 del 18/03/2026

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2025 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 in data 29/04/2026 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 7.722.074,34 così composto:

Accantonati	1.607.066,04
Vincolati	4.091.832,39
Destinati	442.696,57
Liberi	1.580.479,34
TOTALE	7.722.074,34

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;

- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

L'art. 187 TUEL dispone:

"1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,

- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: "(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio";

A soli fini conoscitivi, dunque, si riporta la determinazione dell'equilibrio di bilancio – w2, con i dati disponibili alla data della presente verifica:

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	3.485.859,61
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2026 (+)	392.092,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	899.547,00
d) Equilibrio di bilancio w2 (d=a-b-c)	2.194.220,61
dove:	
- la voce a) è l'equilibrio finale (w1); - la voce b) corrisponde al totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione", al netto dell'importo relativo all'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, se questo è stato considerato ai fini della determinazione di w1; - la voce c) corrisponde all'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione";	

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'asestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

Con nota in data 28/05/2026 è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- verificare in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione segnalando possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito dei riscontri pervenuti da parte dei responsabili e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue:

4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2026 sono stati ripresi dal rendiconto 2025, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	1.399.744,03	Titolo I	1.362.680,31 €
Titolo II	599.088,97 €	Titolo II	243.372,53
Titolo III	641.873,77 €	Titolo III	0,00 €
Titolo IV	607.437,69 €	Titolo IV	0,00 €
Titolo V	0,00 €	Titolo V	0,00 €
Titolo VI	93.339,08 €	Titolo VII	10.185,67
Titolo VII	0,00 €		
Titolo IX	3.004,63 €		
TOTALE	3.344.488,17 €	TOTALE	1.616.238,51 €

Alla data del 01/07/2026 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a 736.261,29 €
- pagati residui passivi per un importo pari a 1.116.141,24 €

Dai residui attivi va comunque tolto il FCDE accantonato in avanzo per € 1.214.391,76 pertanto al netto dei crediti di difficile esazione la percentuale di riscossione sale al 34,56%.

RESIDUI	PREVISIONI	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DA RISCOUTERE	%
		IMPEGNI	PAGAMENTI	DA PAGARE	
ATTIVI	3.344.488,17	3.344.488,17	736.261,29	2.608.226,88	22,01%
PASSIVI	1.616.238,51	1.616.238,51	1.116.141,24	500.097,27	69,06%

con la seguente situazione riepilogativa:

Descrizione	+/-	Importo
Minori residui attivi	-	€ 0,00
Minori residui passivi	+	€ 0,00
Maggiori residui attivi	+	€ 1.120,92
TOTALE	+/-	€ 1.120,92

dalla quale emerge una situazione di equilibrio.

4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta rispettato.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione a oggi non sono emerse situazioni e/o sono intervenute norme che meritano di essere analizzate singolarmente.

a) Gestione corrente: per quanto riguarda la gestione corrente, non si rilevano maggiori spese o minori entrate che hanno compromesso gli equilibri. E' stata fatta un'analisi anche sui flussi di incasso delle entrate tributarie come ad esempio l'Illa e gli incassi dell'acconto sono in linea con quanto riscosso negli esercizi precedenti.

Nel bilancio di previsione:

- non sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione in forza di quanto previsto dall'art. 1, c. 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232;
- è stato applicato l'avanzo di amministrazione a spese correnti per 159.615,55€ di cui 153.696,56€ di avanzo vincolato e 5.918,99€ di avanzo accantonato.

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 30.000, ad oggi non utilizzato ritenuto *sufficiente* per far fronte alle necessità impreviste.

b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto a una puntuale verifica dei crono-programmi dei lavori pubblici, in base alla quale:

- sono confermati i crono-programmi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio, eventuali modifiche degli stanziamenti di bilancio e dei correlati fondi pluriennali vincolati verranno fatti a seguito della progettazione delle opere previste con determinazione;

c) Organismi partecipati:

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2025, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21, D.Lgs. 175/2016.

4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 01/07/2026 ammonta a € 8.717.274,43 e risulta così movimentato:

fondo cassa al 01/01/2026		9.764.987,95
RISCOSSIONI	+	6.227.558,78
PAGAMENTI	-	<u>7.275.272,30</u>
fondo di cassa al 01/07/2026		8.717.274,43

Il saldo di fatto della cassa alla data del 01/07/2026 è pari a 8.717.274,43€

Di cui:

Fondi vincolati € 246.576,09

Fondi non vincolati € 8.470.698,34

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 40.000, ad oggi ancora interamente disponibile che risulta sufficiente per far fronte alle necessità impreviste.

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

L'art. 6, commi 1 e 2, del Decreto-legge n. 155/2024, ha introdotto l'obbligo, anche per gli enti locali, di adottare entro il 28 febbraio di ciascun esercizio il piano annuale dei flussi di cassa, attraverso l'adozione di una deliberazione di Giunta Comunale;

Il piano deve essere coerente e congruo con le previsioni di cassa autorizzatorie sulla prima annualità del bilancio previsionale finanziario, considerando pertanto stanziamenti di competenza, residui ed accantonamenti nonché le nuove attività previste nei documenti programmatici economico finanziari, al fine di consentirne poi una gestione con tutte le conseguenti variazioni del caso, nel corso dell'esercizio finanziario.

Per poter analizzare l'equilibrio di cassa occorre quindi partire dalla Delibera di Giunta Comunale che ha adottato il piano annuale dei flussi di cassa (deliberazione di giunta comunale n. 28 del 18/02/2026) e poi procedere alla verifica dell'aggiornamento trimestrale al 31/3/2026, già approvato con determinazione del Responsabile Finanziario n. 52 del 09/04/2026. L'attuale situazione della cassa al 30/06/2026 sarà ricompresa nella predisposizione del secondo aggiornamento trimestrale al 30 giugno 2026.

4.4) Verifica dei fondi

Verifica dell'accantonamento Fondo contezioso

Il Responsabile dell'Area Amministrativa a cui fanno capo i contenziosi conferma l'attendibilità dell'accantonamento in avanzo.

Verifica dell'accantonamento arretrati contrattuali

Il fondo accantonato in avanzo risulta congruo. Nel bilancio di previsione 2026 sono stanziati fondi per 128.856,00€ in apposito capitolo di bilancio che poi confluirà automaticamente nell'avanzo di amministrazione. L'importo è rispettoso dell'accantonamento suggerito dal servizio della funzione pubblica regionale. Comunque a seguito della imminente entrata in vigore del CCRL 2022/2024 si procederà ad ulteriore verifica.

Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €.1.214.391,76, quantificato sulla base dei principi contabili.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2025, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili.

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce dell'art. 1, cc. 79-80, Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), è stata prevista la possibilità che:

“79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.”

Il comma 79 consente agli enti locali che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano registrato indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui all'art. 1, c. 859, lett. a) e b), della stessa legge di bilancio la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%.

Gli indicatori in questione sono l'indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamenti.

Il suddetto comma 854 ha spostato al 2021 l'applicazione dell'intera disciplina sul fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), la quale dipende dai medesimi indicatori misurati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Pertanto, a partire dall'esercizio 2021 gli enti calcolano gli indicatori sulla base delle informazioni registrate nella PCC.

Il comma 80 valorizza ulteriormente il nuovo approccio che a partire dall'esercizio finanziario 2020, anche in fase previsionale, può essere assunto in materia di accantonamenti FCDE, alla luce dei nuovi schemi di verifica degli equilibri di bilancio approvati in sede Arconet, i quali valorizzano in modo più esplicito le riscossioni in conto residui che normalmente si registrano nel corso dell'anno.

Senza modificare espressamente il principio contabile vigente sul punto in questione, la norma di fatto accoglie la posizione tecnica tesa a valorizzare sin dalla fase previsionale la quota riscossione in conto residui, al fine di evitare che, a consuntivo, si registri un accantonamento eccessivo rispetto all'ordinaria tenuta degli equilibri di bilancio.

Il comma 80 si inserisce opportunamente nel novero delle nuove regole sommariamente richiamate, autorizzando l'Ente in corso d'anno – sempre in un contesto di prudenza contabile e, in ogni caso, con il parere favorevole del revisore dei conti – ad approvare variazioni di bilancio espansive anche in ragione dei positivi effetti sugli incassi dovuti alla riforma della riscossione locale prevista dalla legge n. 160/2019.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2026 è stato stanziato un FCDE dell'importo di € 259.172,28 poi variato a seguito del monitoraggio di data 24/06/2026 e si attesta a € 259.535,79. L'ente non si è avvalso della facoltà del cosiddetto FCDE anticipato.

4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio; il responsabile dell'area amministrativa segnala, come in passato, una passività potenziale che trova copertura nel relativo fondo accantonato in avanzo.

4.6) Risultato presunto di amministrazione

Alla luce di quanto sopra, si accerta un equilibrio nella gestione che porta alla determinazione di un risultato presunto di amministrazione al 31/12/2026 pari a 6.908.681,63€. Pertanto non è necessario alcun provvedimento di riequilibrio.

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 01/07/2026:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio	7.722.074,34
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio	3.771.163,27
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio	13.282.105,28
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio	14.866.661,26
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2026 alla data del 01/07/2026	9.908.681,63
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio	2.500.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio	3.000.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio	2.500.000,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2026	6.908.681,63
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 01/07/2026		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 01/07/2026	1.473.928,04
	Accantonamento residui perenti	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	16.000,00
	Altri accantonamenti	503.311,29
	B) Totale parte accantonata	1.993.239,33
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	674.288,72
	Vincoli derivanti da trasferimenti	240.774,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	93.339,08
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	2.889.194,87
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	3.897.596,67
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	442.969,57
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	574.876,06
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00

5) Risultato di amministrazione 2025

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2025 pari a €. 7.722.074,34, è stato applicato al bilancio di previsione e con le successive variazioni (compresa quella di assestamento) per € 2.399.252,32€ come di seguito riportato:

	Importo iniziale	Importo applicato	Importo disponibile
Accantonati	1.607.066,04	5.918,99	1.601.147,05
Vincolati	4.091.832,39	1.093.783,33	2.998.049,06
Destinati	442.696,57	0,00	442.696,57
Liberi	1.580.479,34	1.299.550,00	280.929,34
TOTALE	7.722.074,34	2.399.252,32	5.322.822,02

L'art. 187, c. 3-bis, TUEL consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

6) Equilibri

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	159.615,55
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	68.686,33
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	7.722.361,49
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	68.268,80
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	7.309.729,89 159.615,55
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	236.381,96 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se negativo VF/3)(4)	(-)	0,00
O/1) Risultato di competenza di parte corrente		472.820,32
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (5)	(-)	392.092,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (6)	(-)	62.104,00

O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		18.624,32
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(7)	(-)	
O/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		18.624,32
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	2.239.636,77
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	3.702.476,94
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.848.138,15
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	68.268,80
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	6.608.943,77
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.100.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se positivo VF/3)(4)	(+)	0,00
Z/1) Risultato di competenza in c/capitale		3.013.039,29
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N (5)	(-)	-
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio (6)	(-)	837.443,00
Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		2.175.596,29
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(7)	(-)	-
Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		2.175.596,29
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
VF/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		-
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	
VF/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		-
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	
VF/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		-

W/1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O/1 + Z/1)		3.485.859,61
W/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (W/2 = O2 + Z/2)		2.194.220,61
W/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W/3 = O/3 + Z/3)		2.194.220,61

Note conclusive:

Questo documento è stato predisposto attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs. n. 118/2011) applicabili a questo esercizio. In particolare, dopo le valutazioni e le eventuali correzioni messe in atto con l'operazione Salvaguardia, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge. Gli stanziamenti aggiornati di entrata, nel loro totale, corrispondono a quelle di spesa per l'intero triennio mentre è stato valutato con attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi tendenziali previsti sia in entrata (incassi) che in uscita (pagamenti). I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata". I crediti verso terzi sono stati attentamente stimati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione (FCDE), che risulta in questo momento, pertanto, adeguato allo scopo. Allo stesso tempo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, è stata effettuata una ricognizione sommaria sull'eventuale presenza di debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti e/o finanziati.

Pertanto sono state effettuate le seguenti verifiche:

- a) La gestione dei residui;
- b) Il rispetto degli equilibri di bilancio;
- c) L'equilibrio economico – finanziario;
- d) Gli organismi partecipati,
- e) Gli equilibri generali di cassa;
- f) Il monitoraggio di tutte le entrate e tutte le spese;
- g) Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio,
- h) La congruità del Fondo rischi e del Fondo Crediti dubbia esigibilità.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, si attesta:

- a) il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- b) il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- c) la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- d) la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati
- e) la conferma dei crono-programma dei lavori pubblici in essere e le conseguenti previsioni di bilancio;
- f) tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2025, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21 del D.Lgs 175/2016.

Il parere è favorevole.

San Giorgio di Nogaro, 01/07/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Flora Schiaffino

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO
Allegato alla delibera di variazione del bilancio cc delibera tipo cc 10 luglio 2026

Pagina 1

02/07/2026

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	9.764.987,95			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	68.686,33	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	10.712.972,99 0,00	9.867.252,00 0,00	9.861.072,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	68.300,00	43.760,00	45.690,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	10.497.490,17 0,00 259.536,28	9.400.453,66 0,00 121.355,64	9.439.351,00 0,00 121.355,64
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	478.084,70 0,00 0,00	474.558,34 0,00 0,00	424.411,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-125.615,55	36.000,00	43.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	159.615,55 0,00	- -	- -
I) Entrata di parte capitale destinata a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	34.000,00	36.000,00	43.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	2.239.636,77	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	3.702.476,94	1.100.000,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	6.482.170,82	1.283.760,00	235.690,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazione pubbliche	(-)	68.300,00	43.760,00	45.690,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese in investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	34.000,00	36.000,00	43.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO
Allegato alla delibera di variazione del bilancio cc delibera tipo cc 10 luglio 2026

Pagina 2

02/07/2026

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	12.389.984,53 1.100.000,00	2.376.000,00 0,00	233.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	159.615,55	-	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-159.615,55	0,00	0,00



COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

PROVINCIA DI UDINE

PARERE SULLA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

L'Organo di Revisione del Comune di San Giorgio di Nogaro, nella persona della Dott.ssa Micaela Sette, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, 1° comma lettera b) del D. Lgs. 267/2000,

VISTI

l'art. 193, comma 1°, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, che prevede: *"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

l'art. 193, comma 2°, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, che prevede *2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL che prevede *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";*

ANALIZZATA

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2026 ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 267/2000” ricevuta a mezzo mail in data 02.07.2026;

PRESO ATTO CHE

- la ricognizione effettuata dall’Ente evidenzia il permanere in equilibrio nelle gestioni: di competenza corrente e di capitale, complessivamente intese, dei residui e di cassa;
- la dichiarazione sulla proiezione delle entrate e delle uscite al 31.12.2026 dalla quale si può prevedere il permanere degli equilibri di competenza corrente e di capitale, dei residui e di cassa;
- il permanere del rispetto dei vincoli di bilancio;
- la verifica di non esistenza di segnalazioni di debiti fuori bilancio come da dichiarazione dei responsabili dei servizi;

VISTI

la Relazione tecnico-finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;
i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario;

ESPRIME

ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), p.to 2), del D.Lgs. 267/2000 parere favorevole alla verifica degli equilibri generali di bilancio di cui alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2026 ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 267/2000”.

Latisana, 03.07.2026

IL REVISORE

d.ssa Sette Micaela